



10109/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale

composta dai signori magistrati:

Dott. Antonio Agrò
Dott. Luigi Lanza
Dott. Angelo Capozzi
Dott. Orlando Villoni
Dott. Emanuele Di Salvo

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

N. sent. sez. 271
CC 05/02/2014
N. R.G. 50521/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

....., n. in Francia

avverso l'ordinanza n. 16/2013 Estr. Corte d'Appello di Venezia dell'11/11/2013

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte d'Appello di Venezia, investita dell'extradizione del cittadino francese (.....) richiesta dagli Stati Uniti d'America, respingeva l'istanza da lui proposta ai sensi dell'art. 718 cod. proc. pen. di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere all'uopo applicatagli; dava, infatti, atto la Corte della correttezza formale della procedura estradizionale e respingendo varie doglianze formulate dalla difesa, osservava tra l'altro che la *'documentazione richiesta appare pervenuta nei termini di legge'*.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'estradando, deducendo duplice motivo di ricorso: a) inosservanza dell'art. XII par. 4 del vigente Trattato di estradizione Italia - USA siglato a Roma il 13 ottobre 1983 che fa obbligo alla parte richiedente di trasmettere oltre alla formale richiesta, la documentazione relativa entro quarantacinque giorni dall'arresto provvisorio eventualmente eseguito, nonché di trasmettere detta documentazione in lingua sia italiana che inglese ai sensi dell'art. X par. 6 del Trattato, atteso che i documenti a sostegno dell'extradizione sono stati depositati in data 12.8.2013 nell'apparente rispetto del termine stabilito a livello convenzionale ma essendo in realtà redatti esclusivamente in lingua inglese, alla cui traduzione in italiano ha invece provveduto il Ministero della Giustizia di propria iniziativa e tardivamente; b) notificazione dell'ordinanza impugnata all'estradando esclusivamente in lingua italiana e non anche in

francese, lingua a lui conosciuta, come tale integrante palese violazione di legge soprattutto in ragione della maturata scadenza del termine di adeguamento (27 ottobre 2013) nell'ordinamento interno alla Direttiva 2010/64/ UE del 20 ottobre 2010 sul diritto dell'imputato all'interpretazione ed alla traduzione degli atti nei procedimenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato e come tale deve essere rigettato.

3.1 Con riferimento al primo dei relativi motivi, si deve preliminarmente rilevare che agli atti del procedimento si rinviene una nota del 2 dicembre 2013 proveniente dal Ministero della Giustizia - Direzione della Giustizia Penale - Ufficio II / Cooperazione Internazionale attestante che alla data di arrivo della richiesta di estradizione da parte delle autorità statunitensi, la documentazione di supporto risultava già corredata di traduzione in lingua italiana.

La nota costituisce risposta ad una richiesta inviata dall'Ufficio della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia di pari data che sollecitava il Ministero a pronunziarsi espressamente su tale aspetto.

Viene, pertanto, a cadere il presupposto di fatto dedotto quale violazione dell'art. X par. 6 del vigente Trattato di estradizione Italia - USA che sanziona la mancata o l'intempestiva (entro 45 giorni) trasmissione in lingua sia inglese che italiana degli atti relativi alla procedura estradizionale con la perdita di efficacia dell'arresto provvisorio dell'estradando *medio tempore* eventualmente eseguito.

3.2 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va anche in questo caso preliminarmente rilevato come dagli atti del procedimento estradizionale risulti che il ricorrente è stato costantemente assistito da un interprete di lingua francese, in persona della signora *.....*, che lo ha anche coadiuvato nella redazione di una memoria per la quale lo stesso *.....* ha chiesto il differimento dell'udienza del 17 ottobre 2013.

L'estradando sostiene, tuttavia, essere stato violato il proprio diritto alla traduzione in lingua a lui nota di un atto fondamentale della procedura, allegando il dettato dell'art. 3 par. 2 della Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 il cui termine di attuazione nell'ordinamento interno è scaduto il 27 ottobre 2013.

Ciò premesso, va rilevato che il diritto contemplato dall'art. 3 par. 1 e 2 della citata Direttiva (par. 1 *'Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento'*; par. 2 *'Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze'*) non costituisce un diritto incondizionato, dal momento che lo stesso art. 3 prevede al paragrafo 7 una deroga di carattere ampio che gli Stati membri possono contemplare in sede di attuazione della Direttiva nell'ordinamento interno (*'In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento'*).

Detto altrimenti, il diritto dell'imputato ad una traduzione scritta degli atti processuali rilevanti non è contemplato in via assoluta dalla Direttiva, la quale demanda agli Stati membri la possibilità, che deve essere prevista in relazione a specifiche situazioni (si può ad es. pensare ai casi in cui la procedura preveda tempi estremamente ristretti), di assicurare il raggiungimento dello obiettivo attraverso un servizio di interpretazione orale, che poi costituisce la soluzione adottata in Costituzione dall'art. 111, comma 3 ultima parte, dall'art. 6 par. 3 lett. a) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nonché dall'art. 14, par. 3, lett. a) del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici sottoscritto a New York il 19 dicembre 1966.

In secondo luogo, quand'anche la Direttiva avesse previsto un diritto incondizionato e la scadenza del termine per la sua attuazione, non accompagnata da misure di trasposizione nell'ordinamento nazionale, ne determinasse - secondo la costante giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia formatasi sulle norme *self executing* contenute nelle Direttive - l'applicazione immediata, esso diritto determinerebbe il configurarsi di una nullità non già generale assoluta inerente l'atto processuale non tradotto, quanto a regime intermedio (artt. 178 lett. c), 180 cod. proc. pen.), variamente sanabile mediante l'esercizio da parte dell'imputato di una delle facoltà difensive previste dalla procedura medesima (art. 183 lett. a) cod. proc. pen.).

Secondo la giurisprudenza ormai consolidatasi di questa Corte, infatti, l'omessa traduzione in lingua conosciuta all'imputato di un atto processuale scritto (art. 143, comma 1 cod. proc. pen.) integra una nullità generale a regime intermedio (Cass. Sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259; Cass. Sez. U n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky ed altro, Rv. 2334835 ribadite da Cass. sez. 4 n. 32231 del 10/06/2009, Touray ed altro, Rv. 244863), la funzione della traduzione essendo, infatti, quella di renderlo edotto della natura delle accuse a suo carico e pienamente consapevole del significato e dei possibili esiti della procedura in corso.

La stessa giurisprudenza ha parallelamente individuato vari casi di sanatoria, dall'omessa deduzione nel ricorso per cassazione dell'impossibilità di comprendere la sentenza di condanna non tradotta (Cass. sez. 4 n. 8059 del 12/01/2012, Pichler, Rv. 252327) alla presentazione dell'istanza di riesame avverso l'ordinanza cautelare non tradotta (Cass. sez. 2 n. 32555 del 7/06/2011, Bucki, Rv. 250763; Cass. sez. 6 n. 38584 del 22/05/2008, Olebunne, Rv. 241403), per finire con l'assicurata assistenza di un interprete e di un difensore d'ufficio durante l'udienza di convalida rispetto ad un'informazione di garanzia non tradotta (Cass. sez. 4 n. 32231/09 cit.).

Nel caso di specie e come già anticipato, il ricorrente si è valso dell'opera dell'interprete tempestivamente nominato per ottenere il differimento dell'udienza e redigere una memoria espositiva delle proprie ragioni, dimostrando appieno di accettare gli effetti di tale nomina ai fini dell'esercizio delle prerogative difensive, ciò integrando compiutamente un'ipotesi di sanatoria ai sensi dello art. 183 lett. a) cod. proc. pen.


4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. cod. proc. pen.

Roma, 05/02/2014

Il consigliere estensore
dott. Orlando Villoni



Il Presidente
dott. Antonio Agà

